



Agenzia del Territorio

DIREZIONE CENTRALE CARTOGRAFIA, CATASTO E PUBBLICITA' IMMOBILIARE

Circolare del 27/04/2001 n. 4

Oggetto:

Istituto del ravvedimento - Modifiche - Applicabilita' alle fattispecie sanzionatorie correlate alla omissione di formalita' ipotecarie.

Sintesi:

La circolare, dopo aver illustrato le disposizioni correttive apportate di d.lgs. n. 506/1999 e n. 99/2000, fornisce chiarimenti in ordine ai nuovi meccanismi applicativi dell'istituto del ravvedimento, alle fattispecie sanzionatorie correlate all'omissione di formalita' ipotecarie.

Testo:

Con Circolare n. 239/T del 14 ottobre 1998, sono state affrontate alcune problematiche interpretative sorte in seguito all'emanazione dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, recanti la riforma del nuovo sistema sanzionatorio tributario.

In particolare, dopo aver passato in rassegna le caratteristiche peculiari dell'istituto del ravvedimento, disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. 472/97, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett f) del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203, la predetta Circolare si e' diffusamente soffermata sulla concreta applicabilita' dell'istituto alle violazioni sanzionate dall'art. 9 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

L'art.13, comma 1, del d.lgs. 472/97, successivamente, ha subito ulteriori interventi modificativi che hanno inciso, soprattutto, sui meccanismi applicativi dell'istituto del ravvedimento.

Poiche' in merito agli aspetti generali delle disposizioni integrative e correttive recate dal d.lgs. 99/2000, si e' diffusamente soffermata, con circolare n. 138/E del 5/7/2000, la Direzione Centrale degli Affari Giuridici e del Contenzioso Tributario del Dipartimento delle Entrate, la Scrivente ritiene opportuno illustrare in questa sede, soltanto le modifiche che hanno coinvolto le particolari tipologie di ravvedimento utilizzabili per la definizione delle fattispecie sanzionatorie correlate alla omissione di formalita' ipotecarie.

Con il primo intervento rettificativo, apportato dall'art.2 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, e' stato elevato da trenta a novanta giorni il termine stabilito dal comma 1, lett. c), dell'art. 13 del d.lgs. 472/97.

In sostanza, a seguito della predetta modifica, e' stato notevolmente ampliato il termine utile per regolarizzare l'omissione e, conseguentemente, per usufruire della tipologia di ravvedimento ivi disciplinata.

Pertanto, con specifico riferimento alla omissione di formalita' ipotecarie obbligatorie, il contribuente, al fine di ottenere la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, dovra' provvedere alla presentazione spontanea della formalita' omessa, entro il termine di novanta giorni dalla omissione.

Con il secondo intervento modificativo, attuato dall'art.2, lett. b), del d.lgs. 30 marzo 2000, n. 99, le parole "ad un sesto del minimo" contenute nel comma 1, lett. b), dell'art.13 del d.lgs. 472/97, sono state sostituite con le parole "ad un quinto del minimo".

In pratica, e' stata diminuita l'entita' della riduzione della sanzione, nell'ipotesi in cui la regolarizzazione della omissione, anche se incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica - e questa e' l'ipotesi rilevante ai fini della omissione di formalita' ipotecarie - entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Il legislatore, con la modifica in parola, ha inteso evidentemente

attenuare il beneficio correlato alla regolarizzazione della omissione, nella particolare ipotesi di ravvedimento disciplinata dalla lett. b) dell'art.13, che prevede, ai fini della regolarizzazione medesima, un lasso di tempo decisamente piu' ampio rispetto alle altre tipologie di ravvedimento.

Tale modifica, peraltro, a differenza di quella concernente la lettera c) dell'art.13, traducendosi in un trattamento sanzionatorio piu' sfavorevole per il contribuente, ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 1, dello stesso d.lgs. 99/2000, non puo' essere applicata retroattivamente, ma soltanto con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dall'11/5/2000, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 99/2000.

Riepilogando, alla luce degli interventi modificativi e correttivi esaminati, le tipologie di ravvedimento utilizzabili per le fattispecie omissive sanzionate dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 347/90, di competenza esclusiva degli uffici dei registri immobiliari, sono le seguenti:

1. riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo (L. 25.000), nell'ipotesi di regolarizzazione della omissione entro novanta giorni (art. 13, comma 1, lett. c);

2. riduzione della sanzione ad un quinto del minimo (L. 40.000), nell'ipotesi di regolarizzazione della omissione entro un anno (art. 13, comma 1, lett. b).

Non appare superfluo rammentare, come gia' precisato con Circolare n. 239/T del 14/10/1998, che, per ottenere il beneficio della riduzione pari ad un ottavo o ad un quinto della sanzione prevista, e' necessario che oltre alla rimozione formale della omissione - nella specie presentazione spontanea, rispettivamente, entro novanta giorni o un anno dalla commessa violazione, della formalita' obbligatoria omessa - si provveda, contestualmente, all'esecuzione della formalita', al pagamento della sanzione e delle imposte dovute.

Le Direzioni Compartimentali sono pregate di verificare la puntuale applicazione della presente circolare da parte dei dipendenti uffici.